

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Polisportiva La Senavra

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

Il giorno ... viene costituita la PLS sportiva dilettantistica denominata Polisportiva La Senavra (d'ora in poi: PLS).

La PLS ha sede in Milano, via Cipro 10, ed ha durata illimitata.

I colori sociali della PLS sono il rosso e il bianco.

Art. 2

La PLS è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. La PLS non persegue scopi di lucro.

Ha come riferimento la realtà educativa della Parrocchia del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C. in Milano e aderisce ai principi espressi dal CSI.

L'attività sportiva si svolge in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi, ai giovani e agli adulti.

La PLS ha facoltà di aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.

Art. 3

L'oggetto sociale della PLS è la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, che si attua tramite:

- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti
- l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti e mantenuti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva con fini principalmente amatoriali
- la realizzazione di attività didattiche per l'avvio alle pratiche sportive
- l'impegno nell'educazione delle persone che vivono a contatto con gli atleti

La PLS potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal CSI e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport.

La PLS potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia ove opera, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

La PLS dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

Art. 4

La PLS, anche in collaborazione con il CSI, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane, cura la formazione degli operatori (dirigenti, allenatori e arbitri) in modo da migliorarne non solo la visione tecnica, ma anche quella socio-pedagogica.

Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II

I SOCI

Art. 5

Possono essere soci della PLS tutti coloro che, senza alcuna distinzione di sesso, credo religioso o politico, cittadinanza o stato sociale, ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione alla PLS, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci alla PLS non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 6

I soci si distinguono in:

- a) atleti, coloro che praticano attività sportiva;
- b) operatori (istruttori, accompagnatori, dirigenti e arbitri); ne fanno parte coloro che abbiano compiuto almeno 18 anni
- c) non atleti sostenitori.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Art. 7

Tutti i soci hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita associativa.

Solo i soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I soci minorenni possono eleggere un rappresentante degli atleti.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci della PLS, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi ove svolgano una qualche attività, organizzativa, materiale o di accompagnamento, in favore della squadra di iscrizione dei figli. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

Sostituire con

I genitori dei soci minorenni possono esercitare diritto di voto con delega alle assemblee ordinarie.

Art. 8

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi della PLS, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari delle organizzazioni sportive a cui la PLS è affiliata.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute in nome e per conto della PLS, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione della PLS, ove richiesto.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali alla PLS.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato alla PLS.

Titolo III
L'ASSEMBLEA

Art. 10

Gli Organi della PLS sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Comitato tecnico.

Art. 11

L'Assemblea dei soci è l'organo (sovrano) della PLS. È convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita della PLS, anche in riferimento alle finalità educative che la PLS si prefigge. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del CD o da due terzi dei soci maggiorenni, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- a) lo scioglimento dell'Associazione;
- b) le proposte di modifica dello statuto;
- c) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 13

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.

Art. 14

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci maggiorenni, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'Art. 15, secondo comma.

Art. 15

L'assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza semplice.

Lo scioglimento della PLS e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci maggiorenni presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 16

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della PLS. Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in carica 2 anni e possono essere rieletti.

Il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco, del Vicario parrocchiale o del direttore dell'oratorio può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative della PLS e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Tale persona partecipa con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale.

Art. 17

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della PLS. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) stabilire annualmente le linee programmatiche e il calendario delle attività sportive e associative, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali parrocchiali e diocesane;
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;
- c) predisporre la relazione morale e tecnico sportiva dell'attività svolta, da presentare all'Assemblea;
- d) deliberare sulla scelta dei tecnici e delle loro competenze;
- e) sostenere le problematiche formativo - educative in stretta collaborazione con il Consiglio d'Oratorio;
- f) redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
- g) fissare le quote sociali e quanto esse prevedono, fissando le date limite per le iscrizioni e le preiscrizioni.
- h) comunicare all'Assemblea le domande di ammissione dei soci;
- i) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività della PLS nel rispetto delle norme vigenti;
- j) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui la PLS si avvale per le proprie attività;
- k) coordinare i diversi settori del Gruppo Sportivo;
- l) garantire la presenza sul territorio e la partecipazione in organismi esterni;
- m) rappresentare ufficialmente all'esterno l'Associazione;
- n) provvedere a qualsiasi altro aspetto riguardante l'Associazione ed emanare disposizioni per il buon andamento del Gruppo Sportivo
- o) vigilare sull'osservanza dello Statuto Sociale e del Patto Associativo
- p) adottare i previsti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione all'Associazione, nei confronti dei Soci e dei Componenti il Consiglio Direttivo resisi colpevoli di particolari mancanze e comunicare all'Assemblea Ordinaria i provvedimenti adottati;

Art. 18

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Segretario, un Tesoriere e un Presidente.

Il Consiglio direttivo può affidare le prime due funzioni anche ad un'unica persona.

Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente, la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio direttivo inserendoli nei rispettivi libri, la tenuta del libro soci, curandone gli annuali aggiornamenti, l'invio di comunicazioni associative ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e dei Consigli direttivi.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa della PLS, tenendo in ordine e aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali. Su delega, anche generale, del Presidente e in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, il Tesoriere può, con potere di firma, anche disgiunta, stipulare contratti, incassare le quote associative e le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento della PLS. Il Tesoriere deve almeno trimestralmente consegnare un rendiconto dell'andamento economico-finanziario al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo e .

Il Presidente della PLS è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto, senza limiti di ripetitività.

Il Presidente è il legale rappresentante della PLS: la rappresenta ad ogni effetto di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 19

Il Presidente:

- a) esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere o ad altro consigliere;
- b) è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per la PLS offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la PLS davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- d) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- e) in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.

Art. 20

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la metà dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 21

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

I membri del Consiglio direttivo e, in genere, tutti quelli che ricoprono incarichi di amministratore, non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Titolo V

RISORSE ECONOMICHE

Art. 22

La PLS trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:

- a) dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci;
- b) dai contributi da privati;
- c) dai contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla PLS a qualunque titolo;
- f) da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- g) da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.
- h) I proventi delle attività nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 23

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente.

Il Consiglio direttivo predisponde il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Questa deve essere convocata entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il rendiconto approvato, sarà depositato presso la sede sociale e trasmesso alla parrocchia, dove potrà essere liberamente visionato dai soci che ne facciano richiesta.

Art. 24

Lo scioglimento della PLS è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi individuati dall'Assemblea dei soci, sentiti gli eventuali pareri richiesti dalla legge.

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Milano, 1 Settembre 2006